

REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello

stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.